

Edizione di giovedì 14 luglio 2016

CONTABILITÀ

[Il trattamento contabile dell'annullamento delle azioni proprie](#)

di Federica Furlani

DICHIARAZIONI

[Disponibile un nuovo servizio per l'invio della precompilata](#)

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

[Sabatini-ter: novità FAQ](#)

di Giovanna Greco

ENTI NON COMMERCIALI

[Ancora sul diritto di voto ai sedicenni nelle associazioni](#)

di Guido Martinelli

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: come indicare l'Università e altri corsi di formazione continua](#)

di Stefano Maffei

CONTABILITÀ

Il trattamento contabile dell'annullamento delle azioni proprie

di Federica Furlani

Il **D.Lgs. 139/2015** ha modificato il trattamento contabile riservato alle azioni proprie, che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire **dal 1° gennaio 2016**, non potranno più trovare collocazione nell'attivo dello stato patrimoniale: tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4) se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale o nell'attivo circolante (voce C.III.5) se destinate alla vendita.

Né tantomeno è più prevista la costituzione di una riserva indisponibile di importo pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo, che andava riclassificata nella specifica voce A.VI del patrimonio netto *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"*.

Allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, a decorrere dai bilanci 2016 (per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), **le azioni proprie vanno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto**, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo, introdotta alla voce **A.X** del patrimonio netto *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*.

Il comma 3 dell'articolo 2357-ter cod. civ. che prevedeva *"Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate"*, è stato sostituito dal seguente *"L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo"*.

È stato inoltre modificato **l'articolo 2424-bis cod. civ.** con l'introduzione del **comma 7**: *"Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter"*.

La **bozza** del nuovo documento **OIC 28** dedicato al Patrimonio netto, pubblicata il 4 luglio scorso e in consultazione pubblica fino al prossimo 31 agosto, nel recepire tali modifiche legislative, precisa che le azioni proprie sono **iscritte** in bilancio **al costo d'acquisto** a diretta riduzione del patrimonio nella specifica riserva negativa, che va costituita in concomitanza con l'acquisto.

Successivamente, nel caso in cui l'assemblea decida di **annullare le azioni proprie acquistate**, va stornata la voce A.X *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"* e in concomitanza va **ridotto il capitale sociale in misura pari al valore nominale** delle azioni annullate.

È importante evidenziare come la bozza del documento OIC 28 precisa che **l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva** (costo d'acquisto azioni proprie) **e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico** ma va imputata **ad incremento o decremento del patrimonio netto**.

Analogamente nel caso **di alienazione delle azioni proprie** l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute **non transita per il conto economico** ma va anch'essa imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Poiché con riferimento alle azioni proprie non è stata prevista una disciplina transitoria, le **novità** del D.Lgs. 139/2015 **vanno applicate anche alle operazioni già in essere al 1° gennaio 2016**.

In sede di apertura dell'esercizio 2016, le azioni proprie risultanti dal bilancio 2015 andranno pertanto stornate dall'attivo patrimoniale costituendo e iscrivendo in contropartita la *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*.

Contestualmente la Riserva azioni proprie in portafoglio (voce A.VI) presente nell'ambito del patrimonio netto, andrà **girocontata** e riclassificata nelle altre voci come riserva **disponibile** (ad esempio riserva facoltativa).

Non emergeranno, pertanto, componenti positivi o negativi di reddito rilevanti ai fini impositivi e andrà fornita adeguata **informativa nella nota integrativa** del bilancio 2016, soprattutto con riferimento alle variazioni intervenute nelle varie poste di patrimonio netto.

DICHIARAZIONI

Disponibile un nuovo servizio per l'invio della precompilata

di Alessandro Bonuzzi

A disposizione dei contribuenti un **nuovo servizio di assistenza** dedicato all'invio della **dichiarazione 730 precompilata** in scadenza il **prossimo 22 luglio**.

L'**accesso** all'applicazione, pubblicizzata con un **comunicato stampa** di ieri, può avvenire direttamente dal sito dell'Agenzia delle entrate ovvero all'indirizzo <http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza>.

L'assistenza ai cittadini per l'invio della dichiarazione è attuata, da parte del Fisco, attraverso l'attivazione di diverse **postazioni web self service** in molti uffici territoriali. A tal fine è fornita una **mappa** con l'indicazione degli uffici dove sono presenti le postazioni e la specifica dei relativi orari.

Il servizio è rivolto principalmente ai cittadini che **non hanno confidenza** con gli strumenti informatici e dovrebbe consentire anche a questi soggetti di accedere alla propria dichiarazione precompilata e ricevere, se del caso, **supporto** da parte dei funzionari dell'Agenzia.

Infatti, tramite le postazioni *self service*, il contribuente, in possesso delle **credenziali di accesso** (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con **l'aiuto di un funzionario**, può:

- accedere alla dichiarazione precompilata;
- visualizzare i dati precompilati;
- modificare o accettare la dichiarazione precompilata;
- inviare la dichiarazione precompilata.

Inoltre, la postazione *self service* consente al contribuente di accedere anche al proprio **cassetto fiscale**.

Il comunicato, in chiusura, ricorda come sia comunque **sempre attivo il sito web dedicato all'assistenza sulla precompilata**, all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it>.

Al suo interno sono fornite informazioni sulle novità 2016 della precompilata, su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione, nonché sulla date e sulle scadenze della campagna dichiarativa.

Inoltre, è prevista una sezione dedicata alle **FAQ**, in modo da render disponibili a tutti i

cittadini le risposte alle domande più frequenti.

AGEVOLAZIONI

Sabatini-ter: novità FAQ

di Giovanna Greco

Sono state aggiornate le FAQ dedicate alla Sabatini-ter per i nuovi finanziamenti legati all'acquisto dei beni strumentali all'impresa. In particolare, il **Ministero dello sviluppo economico** ha fornito la definizione di **ultimazione dell'investimento**, vale a dire la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di *leasing* coincide con la data dell'ultimo verbale di consegna.

Prima di analizzare le novità delle FAQ è doveroso ricordare che a partire dal 2 maggio scorso le piccole e medie imprese potevano presentare le domande per accedere ai contributi per l'acquisto di beni strumentali messi a disposizione con la **"Nuova Sabatini-ter"**. Con la **circolare del 23 marzo 2016 n. 26673**, il MiSE aveva fornito numerose precisazioni sulla Sabatini-ter, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al D.M. 25 gennaio 2016, articolo 6, recante la disciplina della nuova edizione dell'intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016. Inoltre, si rammenta che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella **circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014**, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

L'agevolazione è diretta alle **micro, piccole e medie imprese** che operano **sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari**. Sono ammesse anche le imprese estere, con sede in uno Stato UE e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno una sede operativa in Italia. Si prevede la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un **contributo in conto impianti** a fronte di un finanziamento, deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca o società di *leasing* aderente all'iniziativa, interamente destinato all'acquisto o all'acquisizione, nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature **nuovi** di fabbrica ad uso produttivo, nonché *hardware, software* e tecnologie digitali. Ciascun finanziamento, che può essere concesso dalla banca/società di *leasing* mediante il ricorso all'apposita provvista costituita presso la cassa depositi e prestiti ovvero ad altra provvista, deve avere una durata massima di **5 anni** e deve essere deliberato per un importo non inferiore a **20.000 euro** e non superiore a **2.000.000 euro**, anche se frazionato in più iniziative di investimento, per ciascuna PMI.

Per maggiore chiarezza, in questi giorni, come già sopra evidenziato, il Ministero dello sviluppo economico ha **aggiornato le FAQ** sui nuovi finanziamenti fornendo chiarimenti sulla garanzia ISMEA, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili.

In primo luogo, il Ministero chiarisce che il finanziamento legato alla Sabatini-ter concesso ad un **agricoltore** può essere assistito da garanzia ISMEA.

Infatti, a seguito della convenzione tra MiSE, ABI e CDP è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul *plafond* beni strumentali possano beneficiare di tutti gli *“interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS”*, nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile.

In merito ai **pagamenti al fornitore**, nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, il Ministero chiarisce che gli stessi dovrebbero essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di **trasmissione** della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Inoltre, il Ministero puntualizza che la **domanda di finanziamento** deve essere **trasmessa via PEC** a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione MiSE-CDP-ABI. L'elenco delle banche o intermediari finanziari aderenti è disponibile nella sezione **«beni strumentali (nuova Sabatini)»** del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it di volta in volta aggiornato.

Chiariti altresì i dubbi sulle **successive dichiarazioni** che sono indipendenti rispetto al modulo di domanda per la richiesta di finanziamento, le quali possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante con la sua firma digitale; al riguardo, il MiSE invita espressamente le imprese a dotarsi degli strumenti di firma digitale, per allinearsi al processo di **digitalizzazione** della pubblica Amministrazione.

Utile è la definizione di **ultimazione dell'investimento**, cioè la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di *leasing* coincide con la data dell'ultimo verbale di consegna.

Il Ministero sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.

Infine, in riferimento alla verifica delle spese ammissibili, l'impresa dovrà fornire l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ultimazione dell'investimento.

Sul punto, si sottolinea che **l'Iva non rientra tra le spese ammissibili**, poiché è stabilito che il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all'investimento ammissibile al netto dell'imposta.

ENTI NON COMMERCIALI

Ancora sul diritto di voto ai sedicenni nelle associazioni

di Guido Martinelli

Lo **statuto**, di recente entrato in vigore, della **U.I.S.P.**, uno tra i più importanti enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, introduce, nell'ordinamento sportivo, una importante novità. L'articolo 4, comma quinto, infatti, prevede che: "***Il socio minorenne viene convocato alle assemblee e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del sedicesimo anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al congresso territoriale ...***" (sul punto vedi anche ["Il diritto di voto ai minorenni"](#)).

La particolarità della scelta adottata (ratificata dal Coni in sede di definitiva approvazione dello Statuto) si ricava sia dal **riconoscimento del diritto di voto al minorenne** sia dalla circostanza che questo diritto appare **limitato** (ad esempio non esercitabile in sede di approvazione dei bilanci).

Ci si chiede se questa scelta possa essere oggetto di **censure** sotto il profilo della legittimità.

Il codice civile detta disposizioni relativamente all'esercizio dell'impresa commerciale da parte del minore. Nulla dispone in ordine alla **partecipazione** ad enti non commerciali in cui difetta l'elemento del rischio di impresa ed un fine egoistico, argomenti che hanno influenzato il regime degli articolo 320 e seguenti cod. civ..

Al minore, se non emancipato (articolo 397 cod. civ.), non è consentito di intraprendere l'esercizio di una impresa commerciale ma solo di "***continuarlo previa autorizzazione del tribunale su parere del Giudice tutelare***" (articolo 320 cod. civ.); il giudice tutelare decide se continuare o alienare l'azienda commerciale che si trova nel patrimonio del minore sottoposto a tutela (articolo 371 cod. civ.). Il legislatore ha certamente tenuto conto del legame indissolubile tra l'attività di impresa ed il rischio connesso e soprattutto della sua incidenza in ragione dell'inizio di una attività di impresa. Ciò in quanto la **gestione del rischio** presuppone la sua conoscenza e comprensione per farlo evolvere in termini positivi e considerarlo alla stregua di altri fattori produttivi; passaggi questi non verificabili in anticipo prima di intraprendere una attività, ma valutabili in caso di attività in essere per conseguire il giudizio sulla profitabilità dell'impresa e quindi sulla convenienza della sua continuazione.

Il minore può essere titolare di quote ed azioni societarie; il genitore quale titolare dell'usufrutto legale sulle partecipazioni sociali del figlio minore esercita il diritto di voto. In tal caso si tratta di "***atti di esercizio dei poteri di godimento e di gestione che spettano al genitore; atti che questi pone in essere agendo in nome proprio***" (Cass. 6360/2014; cfr. app. Torino 15.10.1992).

È in luce un ulteriore aspetto della responsabilità genitoriale connesso al dovere di amministrazione e gestione dei beni del minore “*affinché essi possano soddisfare esigenze dell'intera famiglia*” (Cass. 6360/2014). Posto che l'usufrutto legale spetta ai genitori “responsabili”, esso concretizza una modalità di gestione e di amministrazione dei beni del minore, non sottratta al regime di cui all'articolo 320 cod. civ., con funzione non solo patrimoniale ma **solidaristica** assegnata dal disposto di cui all'articolo 324 cod. civ. in ordine all'impiego dei frutti percepiti secondo logiche di **mutualità familiare**.

La normativa specifica pare circoscrivere ai rapporti a contenuto patrimoniale l'ambito di attribuzione della funzione sostituitiva dei genitori che operando in luogo e nell'interesse dei figli li rendono giuridicamente attivi nel rapporto con il mondo esterno; restano quindi escluse le attività sostanzialmente e funzionalmente prive del connotato della patrimonialità. Queste ultime sarebbero tutte ricomposte nella relazione tra genitori e figli connessa alla loro educazione secondo i principi di cui all'articolo 316 cod. civ..

Costituisce esplicazione di un diritto di libertà del minore la propensione di associarsi per lo svolgimento di attività sportiva.

È una scelta educativa che si concretizza in atto di ordinaria amministrazione: sull'adesione all'opzione del minore non può imporsi la potestà autoritativa del genitore di segno contrario, funzionando il **valore individuale** espresso come limite al potere di indirizzo dei genitori. Il potere di rappresentanza conferito ai genitori ex articolo 320 cod. civ. si estende a tutti gli **atti** anche se a contenuto non patrimoniale.

Il minore “conclude” il contratto associativo a mezzo del genitore; si tratta di attività di ordinaria amministrazione che può essere svolta disgiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il minore acquista lo *status* di associato che gli attribuisce i **diritti collegati**; fra questi il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto oltre al diritto di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

Nulla quaestio sulla titolarità del diritto; la questione è sull'esercizio del diritto di voto posto che il diritto di partecipazione all'assemblea non è avversato da sensibili argomenti.

Ritenuta come generale l'ammissibilità del minore in assemblea, non deve sorprendere il patto sociale che garantisce l'esercizio del diritto di voto al socio minore che abbia raggiunto una **età ragionevolmente corrispondente al livello di sviluppo psico-fisiologico dell'individuo**.

È plausibile la limitazione dell'esercizio a determinate **materie** ovverosia quelle che intersecano l'amministrazione delle risorse dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano allo *status* di socio.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: come indicare l'Università e altri corsi di formazione continua

di Stefano Maffei

Siamo arrivati al sesto numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate).

Il consiglio di oggi riguarda la sezione Education o Formazione (se avete il profilo impostato in italiano). Il tempo necessario per realizzarlo è di 5 minuti.

L'area **Formazione** è quella in cui dovete indicare le **principali esperienze formative/educative** della vostra carriera. Il mio consiglio è quello di lasciare perdere la scuola superiore (fa davvero sorridere chi indica il liceo oppure l'istituto tecnico sul proprio profilo) e di concentrarsi solo sull'Università e su eventuali **esperienze importanti a livello di formazione continua** (con un massimo di 3-4 esperienze in totale).

La piattaforma *LinkedIn* prevede che l'aggiunta di una esperienza formativa consista nell'**agganciare** una Scuola/Università (tutte le Università italiane sono già registrate sulla piattaforma), indicando poi le date, il titolo conseguito o il nome del corso (ad es. **Laurea in Economia, Laurea in Giurisprudenza, Corso di specializzazione in....**). Potete magari aggiungere il titolo della tesi e il voto finale, se ne andate fieri.

Per aggiungere una Scuola/Università nel modo corretto dovete digitarne il nome e poi **attendere un istante**, in modo da visualizzarla e poi selezionarla; se fate le cose per bene, vi comparirà anche il logo della Scuola sul profilo.

Non tutte le Scuole sono registrate sulla piattaforma *LinkedIn* ma, oltre alle Università, troverete senz'altro anche i principali enti che offrono corsi di formazione continua. Per esempio, se avete partecipato ad un corso di EFLIT (**inglese legale e commerciale**) troverete la Scuola e il relativo logo e potrete scrivere nel campo "Descrizione" la dicitura ufficiale (*Postgraduate education in legal & business English for Italian graduates, lawyers and accountants*). Io sconsiglio di aggiungere al profilo Scuole che non risultano predefinite dal sistema, perché probabilmente non autorevoli.

A cose fatte, cliccando poi sul logo della Scuola/Università che avete aggiunto al vostro profilo il sistema vi collegherà direttamente alla *community* di **tutti gli studenti ed ex alunni**: davvero un fenomenale strumento per la ricerca di compagni di corso e Università.

La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016): pre-iscrivetevi sul sito www.eflit.it